



## **NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA**

(D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35)

La nuova normativa introduce, con decorrenza **09 maggio 2012**, nuove disposizioni in materia anagrafica, e precisamente le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 223/1989 che riguardano:

lett. a): trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

lett. b): costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

lett. c): cambiamento di abitazione

nonchè il procedimento di registrazione e controllo successivo delle dichiarazioni rese.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:**

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo presso lo sportello dell'ufficio anagrafe del Comune, negli orari d'ufficio, ma altresì a mezzo raccomandata, via fax o per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

A tale scopo si indicano i recapiti a cui far pervenire le istanze:

INDIRIZZO POSTALE: COMUNE DI MARONE

- Ufficio anagrafe - Via Roma, 10 - 25054 MARONE (BS)

PEC: [protocollo@pec.comune.marone.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.marone.bs.it)

POSTA ELETTRONICA: [uff.servizidemografici@comune.marone.bs.it](mailto:uff.servizidemografici@comune.marone.bs.it)

FAX: 0309877067

I moduli per le dichiarazioni anagrafiche sono disponibili presso l'ufficio anagrafe del Comune e sul sito Internet del Comune: [www.comune.marone.bs.it](http://www.comune.marone.bs.it) - Alla sezione: "cosa fare per" - [Servizi demografici ed elettorali](#)

Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini di Stati Terzi (extracomunitari) sono inoltre disponibili gli elenchi della documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione anagrafica.

I modelli allegato 1) e allegato 2) devono essere compilati **OBBLIGATORIAMENTE** nei campi contrassegnati da un asterisco. La mancata compilazione di tali campi comporta la non ricevibilità della domanda.

Il richiedente compila il modulo per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

L'istanza **deve essere sottoscritta dal dichiarante e dalle persone maggiorenni** che con lui trasferiscono la residenza.

All'istanza **deve** sempre essere **allegata la copia di un documento di riconoscimento** del dichiarante e delle persone che con lui trasferiscono la residenza.

## COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO

- In caso di presentazione della dichiarazione allo sportello l'ufficiale di anagrafe rilascerà all'interessato, contestualmente alla presentazione dell'istanza, la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge 241/1990).
- In caso di inoltro della dichiarazione a mezzo fax o per via telematica la comunicazione di avvio del procedimento verrà trasmessa presso il recapito indicato dall'interessato.

## REGISTRAZIONE ANAGRAFICA

L'ufficiale di anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione o ricezione delle dichiarazioni di cui trattasi, effettua le registrazioni, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione (non è pertanto più possibile, una volta inoltrata l'istanza al nuovo Comune, richiedere certificazioni al comune di precedente residenza).

## ACCERTAMENTI

La fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese è quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti, fase che deve essere posta in essere nei 45 giorni successivi alle dichiarazioni stesse.

### a) **ESITO POSITIVO**

Decorso i 45 giorni previsti per gli accertamenti, qualora all'interessato non sia pervenuto preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.

Viene applicato, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'istituto del silenzio-assenso.

La pratica è accolta.

### b) **ESITO NEGATIVO**

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale di anagrafe comunica tale circostanza all'interessato a mezzo preavviso di rigetto.

L'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, così come previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990. Alla luce dello stesso art. 10 bis la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale di anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale si avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/1990, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legge in esame ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.